

REGOLE DI SAN VITO DI CADORE

STATUTO REGOLA GENERALE

CAPO I

Art. 1 (natura giuridica)

Le Regole di S. Vito di Cadore sono delle Organizzazioni sociali dotate di personalità giuridica privata, disciplinate, ai sensi dell'art. 3 delle L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e della L.R. 19 Agosto 1996 n. 26, dal presente statuto e dagli antichi Laudi, dai regolamenti applicativi, nonché dalle tradizionali consuetudini orali e di vita inerenti l'uso e l'amministrazione del patrimonio di proprietà collettiva delle famiglie regoliere originarie.

Le Regole di S. Vito di Cadore sono tre:

- a) la Regola di Vallesella, Resinego e Serdes;
- b) la Regola di Chiapuzza e Costa, di seguito denominate semplicemente: Regola di Vallesella e Regola di Chiapuzza che sono costituite dai Regolieri che dimorano nelle rispettive Frazioni;
- c) la Regola Generale o Granda che è costituita dall'insieme dei Regolieri che dimorano nel territorio del Comune di S. Vito.

Le Regole di S. Vito di Cadore sono associate tra di loro in forma di comunanza regoliere che ha sede in S. Vito di Cadore.

La Comunanza rappresenta l'unità associativa delle Comunità Regoliere di S. Vito, opera attraverso gli Organi della Regola Generale e può, in forza di apposita deliberazione delle singole Regole, assumere la gestione congiunta dei rispettivi beni, o parte di essi e dei relativi servizi.

Lo stemma proprio è (...)

Art. 2 (scopi e finalità)

Sono finalità delle Regole:

- a) l'organizzazione delle famiglie regoliere per l'uso dei beni comuni;
- b) la conservazione e il miglioramento dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio comune della Comunità regoliere;
- c) la gestione dei beni stessi con particolare riguardo all'aspetto ambientale;
- d) l'attuazione dell'autonomo ordinamento statutario nel rispetto delle leggi vigenti ed in secolare continuità con le consuetudini aggiornate alle moderne necessità;
- e) l'amministrazione dei beni di cui al successivo articolo 3 e l'utilizzazione dei proventi che da questi derivano dopo che siano stati soddisfatti i diritti delle famiglie regoliere (pascolo, legnatico, rifabbrico ecc.).

La Regola in relazione ai suoi fini istituzionali, incoraggia, promuove e anche direttamente compie tutte quelle attività che si connettono a detti fini, volte a migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione.

Le Regole di S. Vito fanno parte della Comunità cadorina fin dalle origini.

CAPO II

Art. 3 (patrimonio collettivo o comune)

Il patrimonio collettivo delle Regole è costituito:

a) da beni materiali costituiti in terre a destinazione agro-silvo-pastorale di originaria acquisizione, od acquistati anche successivamente ed aventi identica destinazione che costituiscono il cosiddetto patrimonio antico della Comunità regoliera che è inalienabile, indivisibile e inusucapibile e vincolato in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Il vincolo è annotato nel registro dei beni immobiliari;

b) da beni materiali mobili e immobili che non sono vincolati, ma liberamente disponibili in quanto strumentali e destinati all'amministrazione, cioè i beni non facenti parte del patrimonio antico ex art.5 della legge n.26/1996 regionale, in quanto acquistati dopo il 31/12/1952.

La gestione dei beni suindicati dovrà svolgersi in continuità e nell'osservanza dei valori di solidarietà appartenenti alla Comunità regoliera insediata sul proprio territorio e da essa sempre salvaguardati, nel rispetto del locale patrimonio storico-artistico.

La Regola tiene costantemente aggiornati gli elenchi dei beni.

Art. 4 (cambi di destinazione e usi diversi)

Il cambio di destinazione e gli usi diversi anche temporanei del patrimonio antico vincolato sono regolati dalla legge.

L'assemblea generale della Regola Generale o Granda può consentire che, a modeste entità dei beni agro-silvo-pastorali vincolati, sia data diversa destinazione, valutato caso per caso in base a motivate esigenze sociali o economiche delle famiglie regoliere o della popolazione, a condizione che non venga ostacolata la buona conduzione del fondo e che venga compensato con l'imposizione del vincolo su altri beni di pari consistenza affinché i diritti regolieri non abbiano restrizioni.

Nel caso che la diversa utilizzazione sia fatta da terzi, dovranno essere stabilite le garanzie opportune affinché alla scadenza del contratto i beni siano riconsegnati nel pristino stato.

Le deliberazioni sui cambi di destinazione e gli usi diversi, e i pareri sulle scelte urbanistiche e ambientali previsti per legge sono di competenza dell'assemblea straordinaria valida con la partecipazione di un terzo dei regolieri iscritti nell'elenco e assunte con il voto favorevole di tre quarti dei presenti

CAPO III

Art. 5 (qualifica di regoliere)

Hanno titolo a far parte della Regola i discendenti legittimi in linea paterna delle antiche famiglie delle Regole in quanto residenti nel territorio in cui la Regola stessa ha sede.

Partecipano come legittimi i figli adottivi del Regoliere ed i figli riconosciuti soltanto dalla madre di origine regoliera.

Sono membri della famiglia regoliera o fuoco tutti i parenti ed il coniuge che hanno la medesima residenza anagrafica.

I Regolieri capi famiglia sono iscritti nel relativo elenco che viene annualmente aggiornato dalla Commissione amministratrice. Nell'elenco sono registrati il nome, il cognome e il soprannome del casato del Regoliere capo famiglia.

Se la famiglia non comunica il nome di un diverso suo membro rappresentante, come Regoliere capofamiglia viene iscritto:

1° Il coniugato o il vedovo con o senza prole.

2° La vedova di un Regoliere con o senza prole finché dura lo stato di vedovanza.

3° Il figlio quando dimostra di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

4° La figlia quando dimostra di vivere stabilmente divisa dalla famiglia paterna finché dura lo stato di nubilità. Le donne di origine regoliera che hanno ottenuto l'annullamento del matrimonio sono equiparate alle nubili.

5° Il tutore dei figli minorenni o incapaci di un Regoliere morto o incapace ove la potestà sui minori non possa essere esercitata dalla madre.

6° La moglie di Regoliere dichiarato incapace.

7° Il più anziano tra più fratelli o parenti che vivono insieme.

È cura degli interessati chiedere l'iscrizione nell'elenco e l'annotazione delle variazioni.

In caso di errori o omissioni è ammesso ricorso in prima istanza all'assemblea.

Art. 6 (acquisto della qualifica)

L'assemblea generale straordinaria può deliberare di riconoscere la qualifica di Regoliere a coloro che risiedono nel Comune dove ha sede la Regola ininterrottamente per un periodo non inferiore a 80 anni e che non facciano parte di altre Regole.

Gli interessati devono presentare domanda scritta alla Regola corredata dei dati circa il periodo di residenza necessario.

Coloro che chiedono di far parte della regola e ne siano accolti dovranno versare una somma di denaro predeterminata annualmente dall'assemblea prima delle relative domande.

In caso di rifiuto la Regola è obbligata a motivare.

Art. 7 (sospensione della qualifica)

Sono sospesi dalla qualifica di Regolieri e dall'esercizio dei diritti connessi:

a) coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica fuori dal confine del Comune in cui ha sede la Regola;

b) gli amministratori che siano stati condannati con sentenza penale definitiva per reati connessi alla gestione dell'ente per un periodo massimo di anni 5 (e comunque sino a che non abbiano risarcito il debito);

c) i Regolieri che abbiano contravvenuto alle disposizioni del presente Statuto e per danni al patrimonio della Regola;

d) i Regolieri che si siano resi debitori verso la Regola e siano stati messi in mora dal tesoriere, finché non abbiano soddisfatto il loro debito;

e) per un periodo massimo di due anni coloro che senza giustificazione non intervengano alle riunioni dell'assemblea per due volte consecutive e, diffidati dalla Commissione, non partecipino altresì alla riunione successiva alla diffida; sono esonerati dall'obbligo di intervento i Regolieri che abbiano compiuto 65 anni;

f) per un periodo massimo di due anni, coloro che abbiano danneggiato o usurpato volontariamente le opere di proprietà della Regola, e comunque finché le opere stesse non siano state ripristinate a loro spese.

I sospesi da ogni diritto dovranno figurare in apposita lista, alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ogni anno a cura della Commissione amministratrice.

La sospensione di cui alla lett. b) è di competenza dell'assemblea, negli altri casi è disposta dalla Commissione amministratrice.

Art. 8 (Regoliere non residente).

La famiglia regoliera che abbia trasferito anagraficamente la propria residenza fuori dal Comune in cui ha sede la Regola, ha diritto, a sua richiesta, al fabbisogno per la manutenzione ordinaria o straordinaria della propria casa e dei fabbricati rurali che siano ubicati nel Comune di S. Vito o nel territorio delle Regole di S. Vito. Il fabbisogno sarà nella misura e secondo le previsioni del relativo regolamento di rifabbrico.

L'emigrato e i suoi discendenti possono riacquistare lo stato dei Regolieri quando riprendano la residenza anagrafica nel Comune di S; Vito. È cura degli interessati fare richiesta di iscrizione nel relativo Elenco dei Regolieri.

Art. 9 (controversie)

Le controversie che dovessero sorgere tra la Regola e i Regolieri od altri aventi diritto in applicazione del presente statuto e dei regolamenti e le controversie comunque attinenti al rapporto sociale ed ai diritti dei Regolieri, saranno decise da un Collegio arbitrale costituito da un arbitro nominato, per la Regola, dalla Commissione amministratrice, uno nominato dal soggetto interessato, ed il terzo nominato d'accordo dai due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Nel caso di ricorso al Collegio arbitrale contro le deliberazioni dell'Assemblea o della Commissione amministratrice, la determinazione, da parte dell'interessato, di attivare la procedura arbitrale deve essere notificata al Presidente della Commissione amministratrice entro i termini della scadenza della esposizione all'Albo o dalla eventuale notifica della delibera.

Gli arbitri decidono secondo quanto disposto dagli articoli 806 e seguenti del C.P.C. e successive modificazioni.

CAPO IV

Art. 10 (organi collegiali)

La Regola ha i seguenti organi:

- l'Assemblea Generale, costituita da tutti i capifamiglia regolieri iscritti nell'elenco della Regola;
- il Presidente;
- la Commissione amministratrice composta dagli 11 membri eletti per le Commissioni Amministratrici delle Regole di Chiapuzza e di Vallesella; pertanto i membri della Commissione Amministratrice delle Regole di Vallesella e di Chiapuzza sono contemporaneamente i componenti la Commissione amministratrice della Regola Generale.
- il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea; i supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.

Art. 11 (convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Regolieri è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 di maggio.

L'Assemblea può altresì essere convocata in seduta straordinaria su deliberazione della Commissione amministratrice o su richiesta del Collegio dei Revisori per gravi motivi inerenti al loro ufficio, o su richiesta scritta di almeno un quarto dei Regolieri iscritti nell'elenco dei capifamiglia.

L'avviso di convocazione viene affisso almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'Albo di Regola e in altri luoghi frequentati dai Regolieri e dovrà essere inviato a ogni Regoliere iscritto nell'elenco presso la sua residenza previa consegna alla posta almeno sette giorni prima della riunione, oppure recapitato direttamente almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà contenere tutti i dati necessari al Regoliere per partecipare all'Assemblea e gli argomenti all'ordine del giorno.

In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei Regolieri iscritti nell'elenco dei capifamiglia; in seconda convocazione, che dovrà avvenire in un giorno diverso, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti. L'Assemblea straordinaria, invece, è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti; non è prevista una seconda convocazione.

I Regolieri possono partecipare all'Assemblea anche mediante delega scritta a un componente maggiorenne della sua famiglia.

I Regolieri anziani impossibilitati o che vivono soli possono delegare un Regoliere di loro fiducia. È ammessa una sola delega per ciascuno.

Art. 12 (norme di funzionamento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Commissione amministratrice o, in assenza, dal Vicepresidente della stessa, in caso di assenza di entrambi l'Assemblea è presieduta dal Regoliere più anziano tra i presenti.

In caso di elezioni l'Assemblea è presieduta da un Presidente temporaneo eletto dall'Assemblea stessa.

Le votazioni si terranno a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni concernenti persone; sarà a scrutinio palese per appello nominale o per alzata di mano in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel verbale devono essere riportate, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni dei Regolieri e le motivazioni del voto.

Il verbale dell'Assemblea che modifica lo statuto è redatto da un notaio.

Art. 13 (competenze dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare a maggioranza di voti espressi:

1° l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; in questo caso i membri della Commissione non possono votare;

2° l'approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni di bilancio per un importo complessivamente superiore ad 1/3 delle entrate;

3° la nomina dei membri componenti la Commissione amministratrice;

4° la nomina del Collegio dei Revisori;

5° la sospensione dei Regolieri di cui al precedente art. 7 lett. b);

6° l'accettazione di lasciti;

7° l'alienazione di beni immobili non facenti parte del patrimonio antico vincolato; la cessione di crediti portanti ipoteca;

8° l'assunzione di spese facoltative il cui importo complessivo superi un decimo delle rendite

patrimoniali nette dell'anno precedente; i mutui attivi e passivi che superino un decimo di dette rendite; l'acquisto di beni immobili per il medesimo importo;

9° le liti attive e passive, autorizzando il Presidente a stare in giudizio fatta eccezione per tutti i procedimenti cautelari relativi alla riscossione di entrate, per la resistenza in giudizio in grado di appello o di cassazione, nonché per tutti i procedimenti tributari per i quali basta l'autorizzazione della Commissione amministratrice.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, eccezion fatta per quanto riguarda il precedente art. 4:

1° lo statuto e sue modifiche;

2° i Regolamenti e loro modifiche;

3° l'accettazione di nuovi Regolieri di cui al 1° comma del precedente art. 6;

4° le transazioni aventi per oggetto diritti di servitù;

5° ogni atto che impegni la Regola per oltre nove anni comprese le locazioni e le conduzioni;

6° la costituzione di consorzi di qualsiasi genere con altre Regole o altri Enti proprietari di boschi singoli o associati;

7° L'approvazione degli atti di cui al comma 2° dell'art. 3 della L.R. n. 26/96.

Art. 14 (nomina della Commissione amministratrice)

I membri che con il Presidente e il Vicepresidente compongono la Commissione amministratrice sono eletti dall'assemblea ordinaria immediatamente prima della scadenza del mandato.

L'elezione è a scrutinio segreto.

Sono eleggibili i capifamiglia di ambo i sessi iscritti negli elenchi sempreché non si trovino in condizioni di ineleggibilità od incompatibilità.

I nominativi o le liste dei candidati devono essere presentati almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni al Presidente della Commissione amministratrice per la verifica dello stato di eleggibilità; tuttavia possono essere votati anche altri nominativi fatte salve le ulteriori verifiche di eleggibilità.

Presiede alle votazioni un Presidente temporaneo eletto dall'Assemblea.

Ciascun votante può indicare sulla propria scheda tanti nomi quanti sono gli amministratori da eleggere; se ne indica di più saranno considerati validi i primi.

Esaurita la votazione il Presidente dell'assemblea proclama i risultati. Sono eletti i Regolieri che hanno ottenuto più voti ed a parità il maggiore in età.

Le consegne devono avvenire entro dieci giorni dall'intervenuta esecutività dell'elezione.

La prima riunione della Commissione amministratrice è convocata da chi ha ottenuto più voti, o suo delegato.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili se non trascorso un periodo di tempo di almeno quattro anni.

Gli altri membri componenti la Commissione amministratrice durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Nella prima costituzione della Commissione amministratrice, o nel caso in cui debba essere integralmente rinnovata, i membri scadono:

– per la Regola di Vallesella 2 membri scadono il II° anno, 2 il III° anno e il Presidente e il Vicepresidente il IV° anno.

– per la Regola di Chiapuzza 2 membri scadono il II° anno, 1 il III° e il Presidente e Vicepresidente il IV° anno.

La designazione degli uscenti avviene per il primo e secondo turno mediante estrazione a sorte, quindi per anzianità di elezione (scadenza regolare).

Art. 15 (norme di funzionamento della Commissione amministratrice)

La Commissione amministratrice è l'Organo esecutivo della Regola.

Non sono eleggibili i dipendenti della Regola o coloro che comunque abbiano con essa un rapporto di lavoro retribuito, coloro che hanno liti pendenti con la Regola, coloro che siano gestori in proprio o a nome di terzi, o mediante interposta persona, di imprese per l'utilizzazione di boschi di Regola, o conduttori o locatori di beni di Regola di superficie superiore a 5 mila mq. o con canone annuale superiore a 1/20 delle entrate della Regola o con rendita dominicale superiore ad 1/50 della rendita dominicale complessiva dell'intero patrimonio della Regola; nonché i Regolieri che ricoprono cariche amministrative nel Comune o nella Comunità Montana dove ha sede la Regola.

Quando una causa di ineleggibilità sopravvenga dopo l'elezione, ovvero quando vi sia una causa di incompatibilità esistente al momento della elezione o sopravvenuta, l'interessato deve optare per conservare la carica regoliera e abbandonare la situazione ostativa entro dieci giorni, in mancanza la Commissione amministratrice, dichiarato decaduto l'interessato, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

L'amministratore che non interviene alle riunioni della Commissione amministratrice più di tre volte consecutive senza giustificato motivo, è considerato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti dalla Commissione amministratrice.

Quando la Commissione amministratrice, per morte, dimissioni, scadenza o decadenza o per altro motivo perdesse oltre la metà dei suoi membri quelli rimasti in carica provvedono comunque all'amministrazione e convocano l'assemblea entro sessanta giorni per la sostituzione dei membri mancanti.

I membri che, per qualsiasi motivo decadono dalla Commissione amministratrice della Regola di Vallesella o della Regola di Chiapuzza, decadono automaticamente da membri della Commissione della Regola Generale e viceversa.

Art. 16 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente è il legale rappresentante della Regola.

La Commissione amministratrice di ciascuna Regola elegge nel proprio seno a scrutinio segreto, un Presidente e, subito dopo, un Vicepresidente con le stesse modalità.

Non può essere nominato Presidente e Vicepresidente chi abbia parenti o affini entro il primo grado che ricoprano nell'amministrazione della Regola l'ufficio di Segretario o Tesoriere, o siano appaltatori di imprese e servizi o comunque fideiussori.

Spetta al Presidente:

- a) spedire gli avvisi per la convocazione dell'assemblea e della Commissione amministratrice e di presiedere le relative adunanze;
- b) proporre le materie da trattare durante le adunanze;
- c) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e della Commissione amministratrice e sottoscrivere gli atti della Regola;
- d) presiedere agli incanti e firmare i contratti nell'interesse della Regola;
- e) assicurare l'osservanza delle norme dello statuto e dei Regolamenti applicativi;
- f) sovrintendere al personale e al funzionamento dell'amministrazione;
- g) stare in giudizio, previa deliberazione a norma di statuto della Commissione amministratrice o dell'Assemblea generale, nelle liti attive e passive di interesse della Regola, ivi compresi i procedimenti cautelari e possessori.

In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 17 (competenze della Commissione amministratrice)

Sono di competenza della Commissione amministratrice tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria che non siano tassativamente di competenza dell'assemblea.

La Commissione inoltre delibera:

- a) sulle utilizzazioni boschive;
- b) sulla formazione dell'elenco dei Regolieri da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) sulla nomina di un Segretario, di un Tesoriere, direttore tecnico e altro personale, sul loro licenziamento e mansioni;
- d) sull'imposizione di contributi sociali e altre prestazioni gratuite;
- e) sulle assegnazioni di fabbisogno o rifabbrico e legnatico;
- f) sulle maggiori spese o storni o variazioni di bilancio per un importo complessivamente non superiore ad un terzo delle entrate;
- g) sulle riscossioni e pagamenti conseguenti ad impegni deliberati;
- h) su progetti di opere;
- i) su proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;
- l) sui pareri che la Regola è tenuta ad esprimere per legge, salvo quelli di competenza dell'Assemblea previsti al precedente art. 4 ultimo comma.

Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno la metà dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Art. 18 (Amministratore straordinario)

Se per qualsiasi motivo la Regola viene a trovarsi senza amministrazione, l'Assemblea viene convocata dal Regoliere più anziano o se questi non può o non vuole, da chi gli succede in età. L'assemblea nomina un Amministratore straordinario che provvede ad indire le elezioni entro sei mesi e provvede comunque a quanto è di competenza della Commissione amministratrice e dell'Assemblea ordinaria, fino alla entrata in carica della nuova Commissione amministratrice.

Art. 19 (il Collegio dei Revisori)

L'Assemblea annuale chiamata ad approvare il conto consuntivo elegge tre persone con l'incarico di Revisori dei Conti; di queste due dovranno essere scelte tra i Regolieri iscritti nell'elenco, mentre il Presidente del Collegio potrà essere scelto anche tra i non Regolieri, ma dovrà essere iscritto all'Albo professionale dei dottori commercialisti o al Collegio dei ragionieri. L'elezione è a voto segreto.

L'Assemblea procede altresì, sempre con voto segreto, alla nomina di due supplenti, uno dei quali anche non Regoliere, ma iscritto all'Albo professionale dei dottori commercialisti o al Collegio dei Ragionieri.

Non possono essere Revisori i membri della Commissione amministratrice, i loro parenti ed affini entro il secondo grado e coloro che sono amministratori di consorzi, società ed enti in cui la Regola abbia parte. Si applicano anche ai Revisori i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per i membri della Commissione amministratrice. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art 20 (competenze del Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Regola, vigilare sull'osservanza

della legge, dello statuto e dei regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio sia alle risultanze dei libri e delle scritture contabili che a corretti criteri di valutazione. Il Collegio dei Revisori dovrà pertanto:

- a) revisionare il conto consuntivo entro un mese dalla resa del conto da parte del tesoriere, con facoltà di esaminare tutti gli atti che ad esso si riferiscono;
- b) effettuare quando lo ritenga opportuno o anche su richiesta di almeno dieci Regolieri, il controllo di legittimità di atti della Regola;
- c) eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte della Commissione amministratrice;
- d) il Presidente del Collegio dei Revisori, previa deliberazione del Collegio stesso, convoca l'assemblea dei Regolieri per adottare ogni opportuno provvedimento, a fronte di riscontrate gravi irregolarità. I Revisori sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non sarebbe stato prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente presso l'ufficio della Regola o in altra sede idonea, delibera con il voto favorevole di almeno due suoi membri e può chiedere l'assistenza del Segretario della Regola.

I Revisori possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

I verbali delle deliberazioni e degli accertamenti, sottoscritti dagli intervenuti, dovranno risultare in apposito registro. Il Revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Presidente della Commissione amministratrice potrà invitare i Revisori dei conti a partecipare a riunioni della Commissione stessa.

CAPO V

Art. 21 (le deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea della Regola e della Commissione amministratrice vanno trascritte nei rispettivi registri in ordine cronologico.

Le deliberazioni devono essere esposte all'Albo di Regola a cura e sotto la responsabilità del Segretario nei termini di legge per un periodo consecutivo di otto giorni e diventano esecutive il giorno successivo a quello della scadenza di pubblicazione.

Avverso le delibere i Regolieri possono presentare opposizione o ricorsi agli Organi Collegiali della Regola entro il termine di pubblicazione della delibera, i ricorsi devono essere motivati e depositati presso la sede della Regola la quale rilascia ricevuta.

I ricorsi e le opposizioni sospendono l'esecutività della delibera fino a che l'Organo Collegiale competente non è espresso favorevolmente sulla esecutività della delibera.

Norme finali e di rinvio

Art. 22 (rapporti con gli Enti pubblici territoriali)

La Regola può affidare alla Comunità montana della Valle del Boite e agli altri Enti pubblici che operano nel territorio la realizzazione di servizi di interesse regoliero, con particolare riguardo alla progettazione e all'esecuzione di opere di miglioramento boschivo e di sistemazione ambientale, alla redazione di consulenze tecniche pertinenti nonché allo svolgimento di attività di controllo e gestione della fauna e della silvicoltura.

Detti affidamenti saranno regolamentati con stipula di apposita convenzione. Del pari, la Regola

potrà assumere in tutto o in parte, su incarico dell'Ente pubblico interessato e previa stipula o in parte, di apposita convenzione, l'esercizio di funzioni amministrative affini alle attività regoliere, con particolare riguardo alle materie della gestione forestale, della bonifica montana e zootecnica, della prevenzione delle calamità naturali e della difesa idraulica del territorio.

La Regola potrà altresì partecipare, sulla base di specifici accordi, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comune.

Art. 23 (diritti di godimento dei beni regolieri)

L'esercizio dei diritti di godimento dei beni agro-silvo-pastorali regolieri è riservato ai Regolieri iscritti nell'apposito elenco.

In generale ogni famiglia ha diritto di accedere ai terreni comuni e farne uso che non sia in contrasto con il presente statuto o dai regolamenti e non impedisca i diritti degli altri Consorti.

L'esercizio dei diritti potrà essere disciplinato da appositi regolamenti dall'Assemblea, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente statuto.

I diritti sono quelli storici, in particolare: di pascolo con bestiame, di erbatico, di legnatico, di legname da opera, di cavar sassi, di pernottare, di stabulare, di raccogliere frutti spontanei, nonché tutti quelli derivanti da altri usi necessari alla sopravvivenza della Comunità.

Art. 24 (esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Tutte le operazioni di cassa si devono effettuare tramite un Tesoriere con ordini di riscossione o pagamento dal Presidente e dal Segretario oppure dal Presidente e da un altro amministratore.

Potrà essere istituito un servizio di economato con uno stanziamento non superiore ad un ventesimo delle entrate risultanti nel bilancio dell'anno precedente.

Le eventuali attività di impresa saranno contabilizzate secondo la vigente legislazione.

Art. 25 (gestione dei beni, contratti)

Le utilizzazioni boschive ed in genere del patrimonio immobiliare sono regolate da un piano economico per il riassetto forestale redatto ai sensi dell'art.23 della L.R. 13/09/78 n.52 (legge forestale regionale) e successive modificazioni. La Regola può dare in affitto i pascoli e le malghe.

Una quota delle rendite boschive dei tagli ordinari e straordinari deve essere destinata alla esecuzione di opere di miglioramento dei boschi e dei pascoli.

Tutte le alienazioni, le locazioni, gli appalti devono essere preceduti da una gara. La trattativa privata deve essere motivata da particolari ragioni di convenienza per la Regola.

Art. 26 (destinazione dei fondi)

Il denaro eventualmente disponibile dopo che siano stati soddisfatti gli obblighi statutari e siano stati realizzati gli inerenti progetti, non può essere ripartito tra i partecipanti, ma deve essere opportunamente investito, o impiegato in opere di interesse generale, o elargito in beneficenza.

Art. 27 (albo, ufficio, archivio)

L'albo deve essere collocato presso la sede della Regola e deve essere quotidianamente e comodamente accessibile per i Regolieri.

Il Presidente e il Segretario sono responsabili della formazione e conservazione in archivio delle deliberazioni, dei contratti, dei registri contabili e fiscali, delle tessere di segno del legname e degli altri atti di Regola.

In particolare devono essere di comoda consultazione:

- a) il protocollo per la datazione e numerazione di tutti i documenti ricevuti e spediti;
 - b) il registro per le deliberazioni dell'Assemblea, uno per quelle della Commissione amministratrice, uno per gli atti dei Revisori;
 - c) l'inventario dei beni del patrimonio antico vincolato, con gli estremi della trascrizione del vincolo e dei cambi di destinazione; gli inventari degli altri beni immobili e mobili ed i contratti correnti;
 - d) l'elenco dei Regolieri; .
 - e) il registro partitario con le assegnazioni alle famiglie sia di legname che denaro.
- Ogni Regoliere può prendere visione dei registri di cui al comma precedente e farne copia a proprie spese.